



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 14/11/2024

SETTORE -Servizio Finanziario / Entrate

tel 0299097.-201 - 239 - 305 tributi@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - PEC: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it





CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Tariffe

Articolo 6 – Obblighi tributari

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 14 - Disposizioni transitorie

Articolo 15 - Entrata in vigore e disposizioni finali

SETTORE -Servizio Finanziario / Entrate

tel 0299097.-201 - 239 - 305 tributi@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - PEC: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it





Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, in merito all'istituzione e all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011;
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Limbiate.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, che andranno previsti nel bilancio di previsione del Comune di Limbiate in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, dei relativi servizi pubblici locali nonché interventi di manutenzione con particolare attenzione al verde e all'arredo urbano, come annualmente previsti nel bilancio di previsione;
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come definite in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Limbiate.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Limbiate che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile: del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi il quale rilascia quietanza delle somme riscosse, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al versamento al Comune di Limbiate.



Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 18° anno di età;
- b) i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, fino ad un massimo di uno e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Regione Lombardia;
- c) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Regione Lombardia e i relativi accompagnatori, fino ad un massimo di uno per paziente;
- d) i soggetti diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" coordinati dalla Protezione Civile che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, nonché il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. L'esenzione di cui ai punti f), g) e h), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.



Articolo 5 – Misura dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all’interno della normativa regionale, si applica la regola dell’analogia.
2. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti. L’imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi presso la medesima struttura ricettiva. Dall’ottavo giorno di soggiorno consecutivo in poi, l’imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da 1 per i successivi 7 pernottamenti.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’importo minimo fino alla cui concorrenza i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 0,99.
4. L’imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31° dicembre.
5. La misura dell’imposta e l’articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio ai sensi del comma 169, art. 1 della Legge 296/2006;

Articolo 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n.23/2011, i gestori di strutture ricettive indicati all’art. 2, di seguito denominati “gestori”, ubicate nel Comune di Limbiate, sono responsabili degli adempimenti strumentali all’esazione dell’imposta nonché di tutti gli adempimenti previsti nei seguenti commi.
2. I gestori sono tenuti a informare i propri clienti e intermediari dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle certificazioni necessarie di cui al presente Regolamento, e delle sanzioni, anche affiggendo l’informativa in appositi spazi.
3. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l’imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza, inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
4. I gestori, contestualmente al riversamento delle somme dovute, sono tenuti a comunicare, alla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti anche in assenza di pernottamenti. La comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo pec del Comune. L’Amministrazione Comunale potrà dotarsi di apposito gestionale informatico successivamente messo a disposizione dei soggetti gestori.



5. I gestori devono riversare al Comune di Limbiate le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), mediante modalità telematiche .
6. I gestori devono presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione, secondo le modalità approvate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29.04.2022, contenente oltre alle generalità del soggetto gestore e dell'eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell'arco di tutti i trimestri relativi alle strutture oggetto della dichiarazione nonché specificando la categoria e il numero di esenzioni applicate.
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
8. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
9. I gestori sono responsabili della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura è tenuto a versare l'imposta in qualità di Responsabile del pagamento dell'imposta.
10. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Limbiate il periodo di chiusura.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
2. Il versamento potrà essere effettuato mediante sistema PAGO PA;
3. Il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il periodo di riferimento ed il codice identificativo della struttura".

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Limbiate effettua il controllo dell'applicazione, del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 6.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:



- a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - b) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa come previsto all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive integrazioni e modificazioni;
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per ogni violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque/00) a euro 500 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, dovrà essere richiesto al Comune di Limbiate, dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso), come previsto dall'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle



successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Limbiate da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Finanziario;

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il dirigente del settore Finanziario;
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per particolari esigenze straordinarie, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall'articolo 6 comma 4 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia e il Regolamento medesimo si adegua ex lege alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

Articolo 15 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo aprile 2025 previa pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dal presente regolamento.